



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*

*comune.rivoli.to@legalmail.it*

*PIVA 00529840019*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 62 del 20/07/2020**

### **OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno **duemilaventi**, addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **18:00** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
TORRESE STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente

**Presenti n. 23**

**Assenti n. 2**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Deliberazione proposta dall'Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo.

Premesso che con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", era stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Considerato che il Comune di Rivoli è iscritto, da ormai diversi anni, nell'elenco dei Comuni Turistici, ai sensi della D.G.R. n.9-9082 del 16/04/2003.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 12/06/2012 era stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, le cui tariffe, allegate allo stesso testo regolamentare, prevedono una gradualità in rapporto alla classificazione delle strutture ricettive.

Evidenziato che l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come "Decreto Rilancio") ha riformulato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo il comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Evidenziato che il medesimo articolo 180, comma 4, ha riformulato l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n° 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche).

Ravvisato che la principale modifica apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. 34/2020 concerne il ruolo delle strutture ricettive e dei soggetti assimilati in merito alla riscossione ed al versamento dell'Imposta di Soggiorno.

Ravvisato che il comma 3 del citato decreto dispone che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; nonché della presentazione della dichiarazione, e degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale.

Evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (in attesa della sua conversione in Legge), trasforma il ruolo dei gestori da agenti contabili a responsabili del pagamento dell'imposta; conseguentemente il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono riversare al Comune l'imposta dovuta per intero, indipendente dall'importo incassato.

Rilevato che la nuova normativa dell'imposta di soggiorno prevede, inoltre, che i gestori e dei soggetti assimilati debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Le modalità con cui dovrà essere presentata tale dichiarazione dovranno essere stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.

Dato atto che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la

fissazione di una disciplina specifica in materia e che pertanto si ritiene opportuno mantenere le disposizioni dell'art. 6 del Regolamento, che prevedono l'invio di comunicazioni trimestrali sull'entità dell'imposta, sul numero degli ospiti soggetti ad imposta ed esenti, necessarie per l'attività di controllo e per stilare report finanziari statistici e previsionali.

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha sempre potestà di effettuare i controlli sulla regolare e integrale riscossione e fedele dichiarazione dell'imposta, nonché sul tempestivo e totale pagamento. Può chiedere, pertanto, anche a fini di monitoraggio all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella Legge 20 giugno 2019, n.58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. (inviati dai gestori tramite l'apposita piattaforma informatica, utilizzata anche per le informazioni relative ai flussi turistici).

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Dato atto che con l'art.107 comma 2 del DL n.18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020.

Preso atto che le nuove disposizioni di cui all'art.180 del DL n.34/2020 (decreto Rilancio) rendono necessario la modifica del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno della Città di Rivoli.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

## **D E L I B E R I**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, le modifiche del vigente Regolamento della Città di Rivoli per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.58 del 12/06/2012 e s.m.i., indicate nell'allegato alla presente deliberazione, che è parte integrante e sostanziale della stessa.

3) Di modificare, nello specifico, l'art. 2 comma 1 - Presupposto dell'Imposta, del Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, nella parte evidenziata in grassetto:

*“Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, quali, in via non esaustiva, alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, bed & breakfast, ostelli, **nelle unità abitative oggetto di locazione turistica, situate nel territorio di Rivoli.**”*

4) Di sostituire integralmente l'art.6 del Regolamento Comunale dell'Imposta di soggiorno, denominandolo Articolo 6 - **Obblighi del gestore e altri soggetti:**

1. *Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza, specificando il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta e l'imposta dovuta. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione. La comunicazione potrà essere altresì presentata su modello cartaceo messo a disposizione dal Comune e pubblicato sul proprio sito.*

2. *Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Rivoli, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.*

3. *Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.*

4. *Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.*

5. *Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Rivoli atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.*

6. *Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, e ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.*

7. *Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Rivoli.*

5) Di modificare l'art.7 – Versamenti del Regolamento Comunale dell'Imposta di soggiorno, così come nelle parti evidenziate:

1. *I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato **o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di***

**unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13. Detti soggetti provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, la riscossione e il pagamento dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Rivoli.**

2. **I soggetti di cui al comma 1 effettuano** il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
- d) **altri sistemi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.**

3. **Ai gestori delle strutture ricettive viene riconosciuta una compartecipazione**, a titolo di rimborso per le spese sostenute a fronte delle commissioni bancarie applicate ai versamenti effettuati con carte di credito o di pagamento, pari al 2% dell'importo riversato al Comune di Rivoli quale imposta di soggiorno, che i gestori tratterranno direttamente al momento del versamento trimestrale delle somme riscosse.

4. **Al fine di agevolare le strutture con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestralmente da versare sia inferiore ai 100 €, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo. Il riversamento al Comune di Rivoli è in ogni caso dovuto:**

- per importi, anche cumulativi, superiori a € 100,00;
- almeno una volta all'anno, a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo trimestre.

6) Di modificare l'art.8 – Disposizioni in tema di accertamento, del Regolamento Comunale dell'Imposta di soggiorno, così come nelle parti evidenziate:

1. **Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

2. **Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:**

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- c) **chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.**

7) Di modificare l'art.9 – Sanzioni, unicamente nella parte dei commi 1 e 2, del Regolamento Comunale dell'Imposta di soggiorno, così come nelle parti evidenziate:

1. **Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.**

2. **Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.**

8) Di aggiornare la Tabella A, contenente la tariffa dell'Imposta di Soggiorno per ogni giorno di pernottamento, con inserimento delle locazioni brevi:

Modulazione della tariffa	
Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
alberghi	2,00
affittacamere, residence	2,00
ostelli	1,00
bed&breakfast	1,00
<b>locazioni brevi</b>	1,00

9) Di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive.

10) Di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n° 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n° 58.

11) Di prendere atto che in base ai disposti dell'art. 15-quater del DL n.34/2019, convertito nella Legge n.58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

FS/emg

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della II<sup>a</sup> Commissione consiliare ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00.

Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale.

*Sentito l'intervento introduttivo dell'Assessore Fornaro che illustra le principali novità introdotte in materia di Imposta di soggiorno dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n.. 34 (c.d. "Decreto Rilancio")*

*Il Consigliere Errigo precisa che questa imposta, per il Comune di Rivoli, vale circa 100.000,00 euro. Ricorda che durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 la Lega ha chiesto al Governo di sospendere tale imposta quale intervento tangibile per aiutare un turismo in crisi. Invero sono i Comuni che devono sospendere tale tassa e nel decreto rilancio sono presenti fondi da distribuire ai Comuni Turistici a compensazione dei mancati introiti della tassa di soggiorno. Auspica che anche il Comune di Rivoli adotti tale sospensione in modo da favorire il turismo alberghiero particolarmente colpito dalle limitazioni alla circolazioni e dalle norme sul distanziamento imposte dalla normativa emergenziale Covid 19.*

Uditi gli interventi, la registrazione dei quali è depositata agli atti, con 15 voti favorevoli , 8 contrari (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Errigo, Garrone, Milani, Mastella) su 23 presenti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **“MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”**.

Deliberazione n. 62 del 20/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. 9 del 20.07.2020

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
CALOSSO VALERIO GIANNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
BONITO MICHELINA

---

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
BONITO MICHELINA



CITTÀ DI RIVOLI  
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**  
**(Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23)**

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 12/06/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 31/01/2017

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 62 del 20/07/2020

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo
- Articolo 4 - Esenzioni
- Articolo 5 - Misura dell'Imposta
- Articolo 6 - Obblighi del gestore e altri soggetti
- Articolo 7 - Versamenti
- Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Rimborsi
- Articolo 12 - Contenzioso
- Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97.
2. Il Regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Rivoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.23/2011, disciplinandone l'applicazione. Il gettito derivante dall'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, così come espressamente indicato all'art. 4 del D.LGS n. 23/2011. I relativi introiti potranno pertanto essere utilizzati per la realizzazione di interventi per il miglioramento di iniziative e di servizi idonei ad incrementare la capacità ricettiva turistica della Città di Rivoli; per la manutenzione ed il recupero dei beni culturali e monumentali della Città; nonché per la realizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e artistico. Con il rendiconto annuale verranno consuntivati gli interventi sopra richiamati

## **Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, quali, in via non esaustiva, alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, bed & breakfast, ostelli, nelle unità abitative oggetto di locazione turistica, situate nel territorio di Rivoli.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 .

## **Articolo 4 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. I minori entro il dodicesimo anno di età.
  - b. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
  - c. I malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
  - d. Le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.
  - e. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
  - f. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità.

## **Articolo 5 - Misura dell'Imposta**

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata per persona e per pernottamento, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento.

## **Articolo 6 - Obblighi del gestore e altri soggetti**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza, specificando il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta e l'imposta dovuta. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione. La comunicazione potrà essere altresì presentata su modello cartaceo messo a disposizione dal Comune e pubblicato sul proprio sito.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Rivoli, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
4. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Rivoli atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.
6. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, e ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per

locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

7. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Rivoli.

### **Articolo 7 – Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13. Detti soggetti provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, la riscossione e il pagamento dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Rivoli.

2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
- d) altri sistemi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

3. Ai gestori delle strutture ricettive viene riconosciuta una compartecipazione, a titolo di rimborso per le spese sostenute a fronte delle commissioni bancarie applicate ai versamenti effettuati con carte di credito o di pagamento, pari al 2% dell'importo riversato al Comune di Rivoli quale imposta di soggiorno, che i gestori tratterranno direttamente al momento del versamento trimestrale delle somme riscosse.

4. Al fine di agevolare le strutture con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestralmente da versare sia inferiore ai 100 €, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo. Il riversamento al Comune di Rivoli è in ogni caso dovuto:

- per importi, anche cumulativi, superiori a € 100,00;
- almeno una volta all'anno, a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo trimestre.

## **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
  - c) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..

## **Articolo 9 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dalla normativa.

## **Articolo 11 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

## **Articolo 12 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

Allegato A

### **Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011**

L'imposta è applicata per persona e fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi secondo le seguenti misure:

#### **Modulazione della tariffa**

<b>Tipologia struttura</b>	<b>Tariffa di soggiorno (Euro)</b>
alberghi	2,00
affittacamere, residence	2,00
ostelli	1,00
bed&breakfast	1,00
locazioni brevi	1,00



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*  
*[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)*  
*P.IVA 00529840019*

Proposta N. 2020 / 1111  
RUOLI COATTIVI E TRIBUTI MINORI

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 09/07/2020

LA DIRIGENTE  
CARGNINO TIZIANA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300*

*comune.rivoli.to@legalmail.it*

*P. IVA 00529840019*

Proposta N. 2020 / 1111  
RUOLI COATTIVI E TRIBUTI MINORI

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 09/07/2020

IL DIRIGENTE  
CARGNINO TIZIANA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*  
*[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)*  
*P.IVA 00529840019*

Proposta N. 2020 / 1111  
RUOLI COATTIVI E TRIBUTI MINORI

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.  
FAVOREVOLE.

Li, 17/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
BONITO MICHELINA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*

*[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)*

*P.IVA 00529840019*

## **Deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 del 20/07/2020**

### **Certificato di Esecutività**

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 23/07/2020 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 03/08/2020.

Città di Rivoli, 25/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa BONITO MICHELINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*

*[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)*

*P.IVA 00529840019*

## **Attestazione di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 del 20/07/2020**

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal  
23/07/2020 al 07/08/2020

Rivoli, 25/08/2020

**BONITO MICHELINA**  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)